Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° | **Roma - Mercoledì, 2 gennaio 1929 - Anno VII** | **Numero 1**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 2849.

Convalidazione del R. decreto 10 maggio 1928, n. 1047, che autorizza la 20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convalidato il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1047, che autorizza una 20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2852.

Autorizzazione al Banco di Napoli a destinare 20 milioni delle disponibilità del suo Credito fondiario in liquidazione in quote di partecipazione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Credito fondiario (in liquidazione) del Banco di Napoli è autorizzato ad investire, fino a concorrenza di L. 20,000,000, le somme di cui all'art. 15 della legge 7 luglio 1905, n. 350, in quote di partecipazione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito ai termini dell'articolo 18 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2853.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituente l'impost sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 4.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2854.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, recante modifiche alle norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione ed articoli assimilati, e delle pietrine focaie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, che apporta modifiche al R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione ed articoli assimilati, e delle pietrine focaie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 5.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2855.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, relativo all'aumento dell'aggio di vendita sui tabacchi lavorati esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che eleva la misura dell'aggio concesso ai rivenditori sullo smercio dei tabacchi lavorati esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 6.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2856.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, relativo alla riduzione del prezzo di vendita del sale superiore da tavola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 7.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2857.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione del supplemento d'aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta « Eja! ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione, ai rivenditori di generi di privativa, del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta « Eja! ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 8.

LEGGE 3 agosto 1928, n. 2858.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — GIURIATI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 9.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2859.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, concernente l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali o di lubrificanti e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, concernente l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali o di lubrificanti e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere, sostituendosi all'art. 1 il seguente:

« Chiunque intenda di impiantare depositi o serbatoi di olii minerali o di lubrificanti, ovvero apparecchi di distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere, deve chiederne la concessione al Ministro per l'economia nazionale, anche se l'impianto intenda farsi in aree di privata proprietà.

« Con decreto Reale, da promuoversi dal Ministro per l'economia nazionale, saranno indicati i depositi o serbatoi che, per la loro importanza e per l'uso al quale sono destinati, non si intendono compresi nelle disposizioni di cui al comma precedente ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 10.

LEGGE 22 novembre 1928, n. 2860.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia, per le località colpite da terremoti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI — BELLUZZO — MARTELLI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 11.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 2900.

Modificazioni all'articolo 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sono sostituiti i seguenti:

La parte di pensione annua corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro è costituita da:

a) una quota base eguale a cinque volte il contributo annuo medio obbligatorio versato durante il periodo di assicurazione;

b) una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti i contributi obbligatori versati.

Se oltre ai contributi obbligatori siano stati versati contributi facoltativi, questi sono computati, agli effetti della determinazione della misura di pensione, in conformità alle lettere a) e b) del capoverso precedente fino a concorrenza del contributo fissato dall'art. 4 per la classe più elevata di salario.

I versamenti fatti in ciascun anno in eccedenza al contributo massimo suddetto danno luogo alla liquidazione di un complemento di pensione secondo le norme dell'assicurazione facoltativa.

La pensione è aumentata di un decimo per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni a carico dell'assicurato.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a decorrere dal 1° novembre 1928 a tutte le pensioni già liquidate alla data predetta ed a quelle da liquidarsi successivamente, computandosi eguale a cinque anni il periodo di assicurazione inferiore a tale durata.

E' data facoltà al Governo del Re di emanare con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per gli affari esteri, le norme necessarie per regolare la condizione degli assicurati obbligatori che espatriano per ragioni di lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — FEDERZONI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 12.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2846.

Aumento del contributo statale al Consorzio per i rimboschimenti nella provincia di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 febbraio 1885, n. 1558, relativo alla costituzione del Consorzio fra lo Stato e la provincia di Catania per i lavori di rimboscamento nella Provincia medesima, col quale venne fissato in L. 2500 il concorso dello Stato per la esecuzione di tali lavori, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 2500;

Vista la deliberazione 27 giugno 1928, n. 9107, con la quale la Reale commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Catania ha elevato a L. 20,000 annue, per il quinquennio 1928-1932, il suo contributo al Consorzio predetto;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Catania, determinato sino alla somma di L. 2500 annue col R. decreto 22 febbraio 1885, n. 1558, è elevato per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio 1928-1929, fino alla somma di L. 20,000 annue, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

Art. 2.

La somma di L. 20,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato al capitolo 83 del bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1928-1929 ed ai capitoli corrispondenti per i bilanci degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 159. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 13.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2815.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « P. Emiliani Giudici », in Gela.

N. 2815. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « P. Emiliani Giudici », in Gela, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 14.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2816.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « G. Capello », in Moncalvo.

N. 2816. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « G. Capello », in Moncalvo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 15.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. 2817.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio ginnasio « Luigi Travelli », in Mortara, ad accettare un legato disposto in suo favore dal prof. cav. Pericle Ferraris.

N. 2817. R. decreto 4 ottobre 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolasti-

ca del Regio ginnasio « Luigi Travelli », in Mortara, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 10,000 nominali disposto dal prof. cav. Pericle Ferraris, già preside del predetto Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 16.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1928, n. 2820.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare un legato disposto in suo favore dalla signora Bianca Montanari vedova Merlani.

N. 2820. R. decreto 2 dicembre 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bologna è autorizzata ad accettare il legato di lire 300,000 disposto in suo favore dalla signora Bianca Montanari vedova Merlani.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 17.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2826.

Approvazione dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio della Liguria.

N. 2826. R. decreto 29 novembre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto organico della Federazione delle Casse di risparmio della Liguria.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

REGIO DECRETO 22 novembre 1928.

Radiazione della sorgente di Acqua Santa dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pesaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 gennaio 1901 col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Pesaro;

Ritenuto che in detto elenco è inclusa al n. 125 la sorgente di Acqua Santa;

Vista la domanda 16 maggio 1923 del comune di Fossombrone corredata da documenti, intesa ad ottenere la radiazione della sorgente suddetta dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pesaro, essendo la sorgente stessa di proprietà privata;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1927, n. 8833/1, col quale è stata resa nota la cennata richiesta di stralcio della sorgente dell'Acqua Santa;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita, a norma dell'art. 3 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche durante la quale non furono presentate opposizioni o reclami;

Considerato che la sorgente Acqua Santa considerata sia isolatamente sia in rapporto al bacino imbrifero al quale appartiene non ha i caratteri di acqua pubblica, voluti dall'articolo 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

Visto il parere 15 luglio 1926, n. 1778, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La sorgente di Acqua Santa iscritta al n. 125 dell'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Pesaro approvato con R. decreto 27 gennaio 1901 è radiata dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 288.

(847)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1928.

Approvazione delle norme e tariffe per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci nel posto di Siracusa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che autorizza l'istituzione di Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1926, relativo all'istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Siracusa;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1927, relativo alla approvazione delle norme e tariffe per i lavoratori del porto predetto;

Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale di Siracusa;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le norme e le tariffe allegate al presente decreto per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci nel porto di Siracusa.

Qualsiasi variazione alle predette norme e tariffe dovrà essere approvata con successivo decreto.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 22 aprile 1927, relativo alle norme e tariffe per i lavoratori del porto di Siracusa.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: Ciano.

Norme per l'applicazione delle tariffe di lavoro nel porto di Siracusa.

Art. 1.

Lavoro straordinario.

Il lavoro compiuto fuori dell'orario normale, e nei giorni dichiarati festivi, è considerato straordinario e così retribuito:

se eseguito in giorni festivi, con l'aumento del 50 per cento;

se eseguito durante le ore dei pasti, o fuori l'orario stabilito dal regolamento, con l'aumento del 75 per cento sul salario normale, tanto nei giorni feriali che nei festivi.

Sono giorni festivi, oltre le domeniche, quelli considerati tali a tutti gli effetti civili dalle disposizioni vigenti.

Il lavoro compiuto per le operazioni di carico e scarico di merci dai piroscafi delle linee sovvenzionate, con scalo regolare od occasionale nel porto di Siracusa, se eseguito fuori dell'orario normale o nei giorni festivi, è retribuito con l'aumento fisso del 50 per cento.

Art. 2.

Indennizzi.

Gli indennizzi spettanti:

a) per il mancato inizio o per la sospensione del lavoro;

b) per difficoltà od aggravio di lavoro;

c) per il maneggio delle merci nella stessa stiva;

sono determinati dall'Ufficio del lavoro, e non possono in nessun caso superare il limite massimo del 75 per cento di quanto è dovuto a norma delle presenti tariffe, se il lavoro fosse stato regolarmente eseguito.

Art. 3.

Carri ferroviari.

La « giratina » dei vagoni viene eseguita dagli scaricatori portuali con il compenso di L. 15 a vagone.

Gli scaricatori portuali provvedono inoltre alla « invagonatina » e « svagonatina » delle merci e sono retribuiti con l'aumento del 20 per cento delle presenti tariffe, eccettuate le voci comprensive del compenso per tali operazioni.

Art. 4.

Barcacce.

La sosta delle merci sulle barcacce decorre 24 ore dopo l'imbarco ed è compensata in ragione di L. 25 al giorno per barcaccia quando richiesto l'uso dei copertoni, ed in ragione di L. 15 senza copertoni.

La custodia delle merci sulle barcacce è stabilita in L. 40 per ogni 24 ore.

Qualora la merce appartenga a più proprietari e resti depositata su di una sola barcaccia, il compenso di L. 40 è sostenuto in parti proporzionali dai depositanti.

Qualora la merce appartenga ad uno stesso proprietario e sia caricata su più barcacce, ormeggiate però nella stessa località, il compenso per la guardiania in L. 40 è corrisposto per ogni gruppo di barcacce di non più di quattro.

Quando una partita di merce trasportata in barcaccia a scaricare ad una banchina deve essere portata a scaricare ad altra banchina, è applicato un aumento del 10 per cento sulle presenti tariffe, a meno che il movimento non sia stato ordinato d'autorità.

Le operazioni di trasbordo da nave a mezzo barcaccia, sono compensate con l'aumento del 20 per cento delle presenti tariffe.

Art. 5.

Verricelli.

La paga giornaliera degli uomini ai verricelli è di L. 28.

Se il piroscafo dispone di doppio verricello, in modo che uno serve a sollevare l'imbragata e l'altro a manovrare l'ostino, il compenso spetta soltanto all'uomo addetto al primo verricello.

Art. 6.

Ponti.

La preparazione dei ponti eseguita dagli stivatori è retribuita dal ricevitore o speditore con L. 45 per il primo ponte e con L. 25 per i ponti successivi.

Art. 7.

Velieri.

I compensi dovuti ai lavoratori della categoria stivatori impiegati nello stivaggio e disistivaggio delle merci a bordo di velieri o motovelieri di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, od anche di stazza inferiore, quando l'opera degli stivatori venga richiesta, sono quelli stabiliti dalle tariffe per i piroscafi.

Art. 8.

Merci soggette a vincolo doganale.

Per le merci soggette a vincolo doganale, il ricevitore, qualora richieda la pesatura all'uscita della merce dal magazzino doganale, deve corrispondere un aumento di L. 0.30 a collo. Per i colli che superano il peso di 150 kg. (escluso il fustame) e sino a 400 kg., si applicherà l'aumento del 50 per cento sulla tariffa ordinaria. Per i singoli colli, il pagamento è fatto in base ad un minimo di 50 kg. Per i colli pesanti fino a 500 kg. le frazioni di peso saranno arrotondate di 50 in 50 kg. Per quelli che superano i 500 kg., di 100 in 100 kg. Per le merci estere soggette a sdoganamento entro la dogana centrale, si applicherà l'aumento del 25 per cento sulla tariffa ordinaria. Se la merce depositata in dogana sarà ritirata dopo 15 giorni dal giorno del deposito, i prezzi di tariffa saranno aumentati del 25 per cento.

Le suddette disposizioni, relative alle merci soggette a vincolo doganale, sono applicabili soltanto alla tariffa degli scaricatori.

TARIFFE (1).

Art. 9.

Asfalto.

Le operazioni di imbarco dell'asfalto, consistenti nella caricazione sulle barcacce e da queste sui piroscafi e nello stivaggio, sono così retribuite:

Banchine di piazza Mazzini:

Agli scaricatori, a tonnellata	L.	5.45
Ai barcaccieri, a tonnellata	»	2.25
Agli stivatori, a tonnellata	»	1.75

(1) Nelle tariffe sono compresi i premi di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni.

La somma totale di L. 9.45 a tonnellata va ripartita nel seguente modo:

a carico della nave . . . . L. 4.05
a carico dello speditore . . . . » 5.40

Banchine del molo S. Antonio:

Agli scaricatori, a tonnellata . . . . L. 5.00
Ai barcaccieri, a tonnellata . . . . » 2.25
Agli stivatori, a tonnellata . . . . » 1.75

La somma totale di L. 9 a tonnellata va ripartita nel seguente modo:

a carico della nave . . . . L. 3.85
a carico dello speditore . . . . » 5.15

Nelle suddette tariffe non è compreso il compenso per la preparazione dei ponti e per il fitto delle coffe e delle reti.

Per l'imbarco dell'asfalto in detriti o scaglie, il caricatore corrisponderà un maggiore compenso di L. 0.75 a tonnellata.

Per la caricazione dell'asfalto in forme sui piroscafi, il compenso dovuto dal caricatore è aumentato di L. 0.65 che andranno esclusivamente alla categoria barcaccieri, per il maggiore lavoro compiuto.

La caricazione dell'asfalto sui velieri è eseguita dagli scaricatori in ragione di tonnellate 200 per giorno lavorativo, con la retribuzione di L. 6.60 a tonnellata.

Art. 10.

Carboni fossili.

Il lavoro di sbarco, imbarco e maneggio carbone è compensato con la seguente tariffa:

Piroscafi:

tiraggio, compreso l'uso dei cofani, pale, zappe, ganci, L. 5 a tonnellata;

sbarco ed accatastamento sulle banchine o su piatte, L. 10 a tonnellata;

pesatura a bordo, se richiesta, L. 2 a tonnellata.

Quando il fronte di sbarco è occupato da una massa al disopra della quale gli scaricatori non possano passare e siano obbligati a girare a tergo della massa esistente per accatastare o mettere sui carri il carbone sbarcato, è corrisposto il compenso straordinario di L. 1.75 a tonnellata.

Imbarco da banchina a piatta, L. 9 a tonnellata;

Sbarco da piatta a banchina, L. 10 a tonnellata.

Per lo sbarco dei carboni in mattonelle, i compensi stabiliti per il carbone comune sono aumentati del 15 %; in tali compensi resta compreso quello per la formazione dei « muri » a sostegno delle masse.

Preparazione dei ponti per lo scarico di un piroscafo con intero carico di carbone, L. 200.

Velieri:

sbarco su carri, L. 7.50 a tonnellata;

sbarco ed accatastamento sulle banchine od imbarco, insaccatura (compreso ammassamento, insaccatura e pesatura, L. 9 a tonnellata;

pesatura a bordo, se richiesta, L. 2 a tonnellata.

Bunkeraggio da depositi a piroscafi (bunkers d'ambo i lati), compresi smassamento, pesatura ed imbarco, L. 14 a tonnellata;

bunkeraggio a mezzo galleggianti:

ai barcaccieri:

trasporto dai depositi a sottobordo, presa dalle barcaccie ed immissione nei bunkers, L. 10 a tonnellata;

agli scaricatori:

per imbarco dal deposito sulle piatte, compreso ammassamento e pesatura, L. 9 a tonnellata;

stivaggio del carbone nei bunkers, quando richiesto, L. 3 a tonnellata.

Preparazione dei ponti per bunkeraggio:

per un solo ponte . . . . L. 50
per ogni ponte in più . . . . » 25
per i piropescherecci . . . . » 20

Art. 11.

Legname.

Piroscafi:

tiraggio, L. 3.75 a tonnellata.

Scaricatori:

sbarco ed imbarco diretto da piroscafo a banchina, lire 9.50 a tonnellata;

sbarco ed imbarco da piatta, L. 8.50 a tonnellata.

Barcaccieri:

sbarco ed imbarco su piatta, L. 6 a tonnellata.

Quando le barcaccie sono usate semplicemente come piattaforma dalla parte di terra, compresi gli uomini per il maneggio del legname, L. 3 a tonnellata.

Per partite di legname inferiori alle 25 tonnellate, il compenso per lo sbarco spettante a barcaccieri è di L. 10 a tonnellata, oltre il compenso per guardiania, che è dovuto fino a consegna effettuata, anche se il legname è stato sbarcato e depositato in banchina.

Velieri:

Agli scaricatori per sbarco ed imbarco, L. 8 a tonnellata.

Operazioni del legname a terra:

Maneggio del legname in banchina, L. 6.

I cavalletti occorrenti per la discarica del legname sono forniti e messi a posto dagli stivatori con il compenso complessivo di L. 25 per tutto il tempo che restano impiegati a bordo.

Art. 12.

Grano.

Piroscafi:

Tiraggio, L. 4 a tonnellata.

Sbarco a mezzo barcaccie usate come pontili o da barcaccia:

agli scaricatori, L. 8 a tonnellata;

ai barcaccieri:

sbarco dalla parte di terra, L. 2.60 a tonnellata;
sbarco dalla parte di fuori, L. 3.60 a tonnellata;
pesatura, se fatta a bordo, L. 2 a tonnellata;
se fatta in banchina, L. 3 a tonnellata.

Velieri:

Scaricatori, L. 7.50 a tonnellata.

Art. 13.

Cemento.

Piroscafi:

Tiraggio, L. 3.60 a tonnellata.
Sbarco da piroscafi affiancati:
agli scaricatori per lo sbarco in banchina o sui carri, L. 7 a tonnellata.
Sbarco a mezzo barcaccie:
agli scaricatori, L. 6 a tonnellata;
ai barcaccieri, L. 6 a tonnellata.

Velieri:

Scaricatori, L. 5.50 a tonnellata.
Operazioni a terra:
maneggio del cemento da banchina a vagone o a carro, L. 2 a tonnellata.
Lo sbarco della calce idraulica, è compensato con la tariffa del cemento, aumentata del 15 per cento.

Art. 14.

Pozzolana.

Piroscafi:

Tiraggio, L. 3 a tonnellata.
Sbarco da piroscafi affiancati:
agli scaricatori per lo sbarco sui carretti o vagoni o in banchina, L. 6 a tonnellata.

Velieri:

Scaricatori, L. 4 a tonnellata.
Per l'uso delle ceste, se richiesto, è corrisposto un supplemento di L. 0.75 a tonnellata.

Art. 15.

Carrube.

Piroscafi:

stivaggio delle carrube in sacchi o alla rinfusa, L. 3.80 a tonnellata.

Scaricatori:

imbarco diretto da banchina o da carri, L. 9 a tonnellata;
imbarco da banchina o da carri a barcaccia, L. 7 a tonnellata.

Barcaccieri:

trasporto a mezzo barcaccia da banchina a sottoparanco, L. 7 a tonnellata.
Pesatura, se richiesta, L. 1 a tonnellata.

Velieri:

Scaricatori:

carrube in sacchi od alla rinfusa da vagone a bordo (compresa svagonatina), L. 8.50 a tonnellata;
da banchina o da carro a bordo, L. 5.75 a tonnellata.

Art. 16.

Concimi chimici.

Tiraggio, L. 5.50 a tonnellata (compresa insaccatina ed attaccatina).

Scaricatori:

sbarco da veliero o da piroscafo, L. 6 a tonnellata.

Art. 17.

Tariffe per le merci varie.

A) — Velieri e motovelieri.

I compensi sottoindicati sono quelli dovuti ai lavoratori della categoria scaricatori per le operazioni da sottoparanco a banchina, carro e viceversa:

Merce			
Calce	a tonn.	L.	6.60
Carbone coke	id.	»	7 —
Carbone vegetale	id.	»	6.50
Carta paglia in balle e carta imballaggio	id.	»	12 —
Citrato di calce	a fusto	»	2.60
Doghe per botti	a tonn.	»	7.80
Ferro	id.	»	12 —
Fieno e paglia in balle	id.	»	15 —
Formaggio, cereali, legumi e generi in sacchi	id.	»	10 —
Frutta fresca, secca, verdura ed agrumi in ceste: per cesta di oltre 50 Kg.	a cesta	»	0.70
per cesta fino a 50 Kg.	id.	»	0.45
Gesso e talco	a tonn.	»	5.70
Gesso in blocchi	id.	»	6.50
Gusci di mandorle	id.	»	7 —
Legna da ardere	id.	»	7 —
Legname da costruzione navale	id.	»	12.50
Liquori, vino e birra in casse	id.	»	15 —
Lolla di riso in sacchi	id.	»	10 —
Mandorle in cassa	id.	»	12 —
Marmi grezzi	id.	»	12 —
Masserizie ed effetti teatrali	id.	»	35 —
Mattoni di cemento e mattonacci	id.	»	6 —
Merce in genere	id.	»	15 —
Olio al solfuro: in fusti da 200 Kg. circa	ognuno	»	0.80
Pelli fresche, secche e conciate	a tonn.	»	14 —
Pietra da taglio	id.	»	5 —
Pietra in blocchi	id.	»	4.20
Pietra da calce: con canaloni	id.	»	3 —
senza canaloni	id.	»	3.50
Pietra lava	id.	»	5.25
Pollame: in cassa o ceste	ognuna	»	1.50
Sabbia e ghiaia	a tonn.	»	3.40
Salato e scorza in botti: in fusti	ognuno	»	3.40
in 1/2 pipe	id.	»	0.90
Sale marino	a tonn.	»	7 —
Sansa	id.	»	7 —
Sansa, compresa svagonatina ed insaccatina	id.	»	8.10
Soda e silicato di soda	id.	»	10 —
Terre cotte, di uso comune, in gabbie od alla rinfusa	id.	»	17 —
Tubi di grés, amianto (eternit)	id.	»	9.50
Tubi di ferro e di ghisa	id.	»	11.50
Vino, olio, olive, liquori, in fusti	id.	»	7 —
Zolfo in sacchi	id.	»	8.50
N. B. — Il maneggio del ferro da terra a carro, se richiesto	id.	»	6 —

B) **PIROSCAFI.**

Numero	Denominazione della merce	Unità	Scaricanti Imbarco o sbarco		Barcaccieri	Stivatori	*Note*
			Dogana	Banchina			
1	Acidi corrosivi o pericolosi nel maneggio, in damigiane	ciascuna	1.30	1 —	1.50	0.35	
2	Acque minerali, birra, vini, liquori, gassose, in casse	tonn.	18 —	12 —	12 —	3 —	
3	Amido e colla vegetale, in sacchi, casse	»	18 —	14 —	15 —	4 —	
4	Aranci o limoni:						
	Imbarco diretto da banchina a vapore.						
	Cassa uso Londra	ciascuna	—	0.40	—	0.25	
	Cassa box	»	—	0.30	—	0.20	
	1/2 cassa	»	—	0.15	—	0.10	
	In botti del peso superiore ai 400 kg.	»	—	1.80	—	1.30	
	1/2 botti, peso inferiore ai 400 kg.	»	—	1 —	—	0.75	
	Imbarco con uso della barcaccia.						
	Cassa uso Londra	»	—	0.25	0.25	0.25	
	Cassa box	»	—	0.20	0.20	0.20	
	1/2 cassa	»	—	0.15	0.15	0.15	
	In botti del peso superiore ai 400 kg.	»	—	1.80	2.10	1.30	
	1/2 botti, peso inferiore ai 400 kg.	»	—	1 —	1.25	0.75	
5	Animali (volatili, conigli, maialetti, ecc.) in gabbie	a gabbia	2.10	1.50	1.75	0.40	
	Buoi vivi	ognuno	—	7 —	8.50	4 —	
	Cavalli in box	»	—	8 —	14 —	5 —	
	Cavalli liberi	»	—	8 —	11 —	6 —	
	Maiali	»	—	3.50	3 —	2 —	
	Pecore, capre, agnelli ed affini	»	—	2.50	2.50	0.50	
6	Automobili od autocarri liberi	»	70 —	60 —	65 —	30 —	
	In casse da imballaggio	»	190 —	160 —	65 —	40 —	
7	Barche e battelli	»	—	—	—	20 —	
8	Biciclette sciolte	»	2 —	1.50	1.50	0.50	
	Biciclette in gabbie	»	3 —	2.50	2.50	1 —	
	Biciclette a motore in gabbia	»	10 —	6 —	6 —	2.50	
9	Bombole di ferro piene o vuote:						
	grandi, peso superiore ai kg. 80	»	2.20	1.60	2 —	0.30	
	medio, peso da kg. 32 a kg. 80	»	1.10	0.80	1.30	0.25	
	piccole, peso inferiore ai 32 kg.	»	0.80	0.50	0.80	0.20	
10	Botti salato e scorza fusto grande di peso superiore ai 500 kg.	»	—	1.50	1.75	1.75	
	1/2 fusto di peso inferiore ai 500 kg.	»	—	1 —	1.25	1.25	
11	Botti, barili, fusti o bidoni in ferro o legno, pieni di merce non particolarmente indicata nelle presenti tariffe	tonn.	15 —	11 —	11 —	4 —	
	Botti fusti vuoti:						
	tipo grande	ognuno	0.80	0.60	1 —	0.30	
	tipo piccolo fino a 2 ett.	»	0.50	0.40	0.60	0.20	
	barili, bidoni vuoti	»	0.25	0.20	0.20	0.15	
12	Box vuoti	»	—	4 —	4 —	4 —	
13	Canape, lino, cotone, juta ed altre fibre vegetali	tonn.	22 —	12 —	12 —	3.50	

Numero	Denominazione della merce	Unità	Scaricanti Imbarco o sbarco		Bar-caccieri	Stivatori	*Note*
			Dogana	Ban-china			
14	Carbone vegetale o minerale in sacchi	tonn.	—	9 —	9 —	3.50	
15	Carbonati, solfati, nitrati, silicati, cloruro di calce, potassio, parafina, ceresina, stearina e carburo di calce: se confezionati in fusti, botti o bidoni, si applica la tariffa n. 11; se confezionato in casse o sacchi	»	21 —	12 —	12 —	3.50	
16	Carri e vetture comuni	ognuna	15 —	8 —	12 —	10 —	
17	Carte per agrumi	tonn.	22.50	15 —	15 —	3.50	
	Carte da imballo	»	22 —	12.50	12.50	3.50	
	Carte da parato e da scrivere	»	25 —	15 —	15 —	4 —	
18	Casse vuote in genere senza distinzione ad eccezione di quelle per il pesce	ognuna	0.50	0.40	0.45	0.20	
	Casse vuote per il trasporto del pesce, tipo pesante, foderate in metallo	»	—	2.50	2.50	1.50	
19	Cereali, farine, riso, legumi, in sacchi	tonn.	17 —	11 —	10 —	3.50	
20	Citrato in fusti	ognuno	—	3 —	3 —	3 —	
21	Coloniali e droghe in sacchi	tonn.	25 —	15 —	20 —	4 —	
	Coloniali e droghe in casse	»	34 —	20 —	20 —	4 —	
22	Cordami, crine vegetale e merci affini	»	20 —	13 —	25 —	3.50	
23	Crusca	»	16 —	11 —	11 —	6.50	
24	Damigiane piene	ognuna	1 —	0.90	0.90	0.25	
	Damigiane vuote	»	—	0.25	0.25	0.20	
25	Effetti teatrali	tonn.	—	35 —	30 —	5 —	
26	Ferro-tondini, verghe, lamiere, profilati, rotaie, tubi di ferro zincato, ferro stagnato, lavorato, ghisa lavorata	»	20 —	15 —	9 —	4.50	
	Maneggio del ferro da banchina su carretti o vagoni, agli scaricatori a tonnellata L. 6.						
27	Formaggio tipo corrente	»	16 —	10 —	20 —	4 —	
	Formaggio da tavola	»	20 —	14 —	30 —	4 —	
28	Frutta fresca e secca in ceste	»	16 —	12 —	11 —	3.50	
29	Fucili, pistole, rivoltelle in casse	»	50 —	30 —	15 —	4 —	
	Se la spedizione avviene per conto dello Stato, si applica invece la seguente tariffa	»	—	20 —	10 —	2 —	
30	Gesso e calce in botti o fusti, si applica la tariffa n. 11.						
	in sacchi	»	12 —	11 —	9 —	3.50	
	in blocchi	»	13.50	12.50	9 —	3.50	
31	Ghiaccio (spedizione anche fuori orario senza alcun aumento)	»	—	25 —	25 —	3.50	
32	Giunchi e vimini lavorati sotto forma di panieri, ceste, mobili ecc.	»	20 —	10 —	10 —	3.50	
		»	25 —	18 —	22 —	3.50	
33	Gusci di mandorle	»	—	10 —	8 —	3.50	
34	Infiammabili: Petrolio, benzina, spirito	»	22 —	16 —	18 —	4.50	
35	Lana naturale o cascami	»	25 —	15 —	12 —	3.50	
36	Laterizi, tegole, mattoni, lavori di terra cotta, amianto, grés, eternit	»	22 —	11 —	15 —	3.50	

Numero	Denominazione della merce	Unità	Scaricanti Imbarco o sbarco		Barcaccieri	Stivatori	Note
			Dogana	Banchina			
37	Legname da costruzione navale	tonn.	16 —	12.50	12 —	4 —	La voce contro indicata è applicabile a piccole partite che vengono sbarcate o imbarcate da o su piroscafi con carico di merce generale.
	Legname in tronchi di peso superiore ai 200 kg.	»	16 —	12.50	18 —	4 —	
38	Legno compensato, noce satin ed in genere legni fini da ebanisteria	»	28 —	16 —	16 —	3.50	
39	*Macchine e macchinari.*						
	Macchine da cucire, intere con imballo . .	ognuna	2.80	2 —	2 —	0.35	La voce contro indicata, per quanto riguarda macchinari di grande peso o che presentino eccezionali difficoltà di maneggio, è suscettibile di variazioni che saranno determinate di volta in volta dall'Ufficio del lavoro.
	Macchinari completi, in parti staccate, pezzi di macchinari, accessori, travature metalliche ed altri pezzi di materiale metallico lavorato in casse o colli:						
	del peso di ogni collo non superiore ai 150 kg.	tonn.	25 —	13 —	12 —	3.50	
	del peso superiore ai 150 kg. ed inferiore ai 500 kg.	»	75 —	60 —	18 —	4 —	
	di peso superiore ai 500 kg. . . .	»	120 —	90 —	20 —	7 —	
	Macchine agricole, di peso superiore ai 200 kg.	ognuna	—	25 —	15 —	10 —	
	Macchine agricole, di peso inferiore ai 200 kg.	»	—	12 —	6 —	1 —	
40	Mandorle	tonn.	—	15 —	15 —	3.50	
41	Mattonelle	»	—	9 —	9 —	3 —	
42	Marmi, pietre lavorate ed oggetti di cemento per costruzioni edilizie, lastroni, blocchi, soglie, ecc.	»	29 —	17 —	12 —	3.50	
43	Merce in genere, non particolarmente classificata sia come merce che come imballo . .	»	20 —	14 —	14 —	4 —	
44	Mobili, masserizie, esclusi i pianoforti, (masserizie appartenenti a militari od impiegati civili dello Stato - riduzione del 10 %) . .	»	42 —	25 —	25 —	6 —	
45	Motocicli sciolti	ognuno	12 —	6 —	6 —	3.50	
	Motocicli imballati	»	18 —	10 —	6 —	4.50	
46	Motocarrozzette	ognuna	20 —	12 —	12 —	5 —	
47	Oli minerali, lubrificanti	tonn.	19 —	13 —	10 —	4 —	
48	Paglia o fieno, in balle compresse . . .	»	16 —	14 —	13 —	5 —	
49	Pelli fresche, secche, conciate	»	30 —	16 —	18 —	4 —	
50	Pesce fresco	»	—	30 —	30 —	5 —	Per quantità di pesce fresco inferiore ai 50 kg., è corrisposto un compenso minimo di L. 3.
	Pesce secco, affumicato, baccalari ed affini. In botti o barili tariffa n. 11.						
	Confezionato diversamente o sfuso .	»	25 —	15 —	10 —	4 —	
51	Piante vive, in casse	»	—	18 —	18 —	5 —	
	Piante vive, in ceste o colli . .	ognuno	—	9 —	14.50	5.50	
52	Pianoforti	»	40 —	22 —	25 —	12 —	
53	Pietra grezza, in blocchi fino a 100 kg. .	tonn.	—	5 —	7 —	4.50	
	In blocchi superiori ai 100 kg.	»	—	10 —	8 —	4.50	
	Da banchina a vapore (imbragaggio in banchina)	»	—	6 —	—	4.50	
54	Pomodori in conserva, in casse o fusti . .	»	—	15.50	15.50	3.50	
55	Porcellane, vetrerie, specchi, cristalli, terraglie, e merci fragili, in genere	»	20 —	20 —	25 —	4 —	

Numero	Denominazione della merce	Unità	Scaricanti Imbarco o sbarco		Barcaccieri	Stivatori	Note
			Dogana	Banchina			
56	Potassa, soda caustica, silicati di soda, in botti o fusti, tariffa n. 11. In sacchi o casse	tonn.	19 —	11 —	11 —	3.50	
57	Prodotti alimentari, in casse o fusti (salumi, lardo, sugna, burro, grassi, ecc.)	»	24 —	19 —	19 —	3.50	
58	Prodotti esplosivi:						
	per conto privati	»	55 —	32.50	13 —	4.50	
	per conto Stato	»	—	25 —	11 —	3 —	
59	Prodotti medicinali, profumerie e saponi di lusso	»	45 —	25 —	20 —	4 —	
60	Sapone comune	»	18 —	10 —	10 —	3.50	
61	Spugne	»	45 —	25 —	30 —	5 —	
62	Sughero	»	40 —	40 —	40 —	7 —	
63	Tabacchi greggi o lavorati, fiammiferi, generi di monopolio	»	25 —	15 —	20 —	4 —	
64	Terre colorate	»	22 —	14 —	18 —	4 —	
65	Tessuti	»	25 —	18 —	30 —	4 —	
66	Trattrici	ognuna	75 —	50 —	50 —	20 —	
67	Uova	tonn.	25 —	17 —	25 —	5 —	
68	Verdura, ortaggi, patate, cipolle	»	21 —	13 —	13 —	3.50	
69	Zolfi e concimi chimici	»	16 —	10 —	10 —	4.50	La voce contro indicata per la parte che riguarda i concimi chimici è applicabile a piccole partite che vengono sbarcate o imbarcate da o su piroscafi con carico di merce generale.

Roma, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(739)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1928.

Modificazioni ed aggiunte alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato », è aggiunta la seguente tariffa:

Tariffa ordinaria n. 15 G. V.

(Valevole in via di esperimento fino a nuovo avviso).

Fiori freschi, piantine vive e foglie ornamentali, in destinazione dell'estero, via terra.

Alle spedizioni delle suddette merci, destinate direttamente a stazioni estere poste oltre i transiti di confine e percorrenti sulle linee dello Stato almeno 200 km, è accordata, per il percorso esclusivo sulle dette linee e sui prezzi delle tariffe interne, la riduzione del 15 %.

La stessa riduzione è pure applicabile ai trasporti appoggiati ai transiti di confine tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie estere per la rispedizione sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il 16 ottobre 1928.

Roma, addì 7 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(850)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1928.
Modificazioni ed aggiunte alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923 n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le modificazioni di cui appresso:

Il 3° capoverso del paragrafo 1 dell'art. 14 è annullato e sostituito dal seguente:

« Al viaggiatore che presentasse in deposito delle materie pericolose o nocive, si applica la sopratassa:

a) di L. 20 per ogni chilogramma di peso lordo dei colli presentati, col minimo di L. 100, se si tratti di merci pericolose escluse dal trasporto;

b) di L. 15 per ogni chilogramma di peso lordo dei colli presentati, se si tratti di merci esplosive (categorie 12, 13 e 14 del relativo regolamento), col minimo di L. 75; e di L. 5, pure per ogni chilogramma di peso lordo dei colli presentati, se si tratti di materie pericolose e nocive ascritte alle categorie 2, 7, 8, 9, 10 e 11 del relativo regolamento, col minimo di L. 25.

Nell'art. 77, l'indicazione « Effetti teatrali (Concessione speciale IX) . . . . IX », che figura nell'elenco delle classi, è annullata e sostituita dalla seguente:

« Effetti teatrali (Concessione speciale IX) e bagagli degli emigranti (Concessione speciale X) . . . . IX ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(851)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Lucanovich, nato a Laurana il 27 settembre 1889 da Giacomo e da Antonia Randich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lucano »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Lucanovich è ridotto nella forma italiana di « Lucano » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giulia Batticich, nata a Laurana il 4 agosto 1891, moglie;
Malvina, nata il 12 dicembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(766)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Batticich, nato a Laurana il 29 ottobre 1887 da Francesco e da Pasqualina Mihalich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Baticci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognore del signor Giovanni Batticich è ridotto nella forma italiana di « Baticci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pasqualina Lettis, nata a Laurana il 27 marzo 1891, moglie;
Claudio Giovanni, nato a Laurana il 27 aprile 1922, figlio;
Nereo Natale, nato a Laurana il 15 ottobre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª **Pubblicazione.** — **(Elenco n. 20).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5. essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	18272	25 —	*Cedro* Serafina fu Federico, minore sotto la p. p. della madre Grio Grazia fu Giovanni vedova *Cedro*, dom. in Reggio Calabria.	*Cedro Fiato* Serafina fu Federico, minore sotto la p. p. della madre Grio Grazia fu Giovanni ved. *Cedro Fiato*, dom. in Reggio Calabria.
»	186465	455 —	Lecciso *Deodato*, *Gaetano* e *Archimede* fu Felice, minori sotto la p. p. della madre Bergamo Addolorata fu Paolo, ved. Lecciso, dom. in Carmiano (Lecce).	Lecciso *Antonio-Diodato*, *Gaetana* e *Pietro-Archimede* fu Felice, minore ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1846	Cap. 500 —	Ronco Luigi di Roberto, vincolata.	Ronco Luigi di Roberto, *minore sotto la p. p. del padre*, vincolata.
Id. Id.	1847	» 500 —	Ronco Renzo di Luigi-Evasio, vincolata.	Ronco Renzo di Luigi-Evasio, *minore sotto la p. p. del padre*, vincolata.
Buono Tesoro ordinario esercizio 1926-27	41	» 500 —	Longo *Giovine* fu Salvatore.	Longo *Giovina* fu Salvatore.
Buoni Tesoro ordinari esercizio 1925-26	2111 3137	» 1,000 — » 10,000 —	Recchia *Rocca* fu Francesco.	Recchia *Maria-Rocca* fu Francesco, *moglie di Caprio Giovanni*
3.50 % »	302993 302994	161 — 24,50	Traverso Giuseppina, Amerigo, Gustavo, *Lorenzo*, *Luigi* ed Eleonora fu Giacomo, minori sotto la p. p. della loro madre Tavella Adelaide dom. a Marsiglia (Francia). La seconda rendita è con usuf. a Tavella Adelaide fu Paolo, ved. di Giacomo Traverso, dom. a Marsiglia.	Traverso Giuseppina, Amerigo, Gustavo, *Silvestro detto Lorenzo*, *Benedetto-Luigi-Giuseppe detto Luigi* ed Eleonora fu Giacomo, minori ecc., come contro. La seconda rendita è con usuf. come contro.
Cons. 5 % »	135225 140328	700 — 300 —	Bono *Rosa* fu *Carlo-Andrea*, nubile, dom. a Sestri Levante (Genova).	Bono *Maria-Rosa-Giuseppa* fu *Carlo*, nubile, dom. come contro.
»	164543	75 —	Caserta *Teresa* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Taranto Bartola di Salvatore ved. di Caserta Giovanni, dom. a Palermo.	Caserta *Maria-Teresa* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	267049	371 —	Vanzetti *Lodovica* di Lorenzo, nubile, dom. a Savigliano (Cuneo) vincolata.	Vanzetti *Maria-Ludovica* di Lorenzo, ecc. come contro, vincolata.
»	484925	35 —	Vanzetti *Lodovico* fu Lorenzo, dom. a Savigliano (Cuneo).	Vanzetti *Maria-Ludovica* fu Lorenzo, dom. come contro.
Cons. 5 %	171924	150 —	Lazzarini *Valter* fu *Enrico*, minore sotto la p. p. della madre Alessandretti Irene, fu Carlo, ved. di Lazzarini Enrico, dom. a Casalmaggiore (Cremona).	Lazzarini *Walter* fu *Giovanni*, minore ecc. come contro.
»	368879	85 —	*Tamburo* Maria di Isidoro, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casagiove (Caserta).	*Tamburro* Maria di Isidoro, minore ecc., come contro.
»	461712	5,000 —	Garovaglio Francesco fu Santo, dom. a Milano; con usuf. ad *Attanasi* Maria fu Felice, nubile.	Intestata come contro; con usuf. ad *Atanasi* Maria fu Felice, nubile.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	24433	2,550 —	Prola *Giuseppina* fu *Benone*, minore sotto la tutela di Attilio De Giacomi fu Luigi, domiciliato a Borgofranco (Torino).	Prola *Maria-Giuseppina* fu *Giuseppe-Andrea*, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 % »	83725 29419	500 — 250 —	Prola *Giuseppina* fu *Benone*, ecc. come la precedente.	Intestata come la precedente.
» »	440419 449594	250 — 120 —	Prola *Giuseppina* fu *Giuseppe-Benone*, minonore emancipata sotto la curatela del marito Garetto Priamo, dom. a Rivarolo Canavese (Torino).	Prola *Maria-Giuseppina* fu *Giuseppe-Andrea*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	432894	550 —	*Madonna Ambrosina* fu Gregorio *maritata Michelotti*, dom. a Caulonia (Reggio Calabria), vincolata.	*Madona Marietta-Fortunata* fu Gregorio, *moglie* di Michelotti *Alessandro*, dom. come contro, vincolata.
3.50 % (1902)	15970	70 —	*Elena* Bernardo fu Govanni, dom. in Marmora (Cuneo).	*Ellena* Bernardo fu Giovanni, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(397)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 237.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 811 — Data della ricevuta: 28 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Massa Luigi fu Bartolomeo — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Ammontare della rendita: L. 125 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data della ricevuta: 28 agosto 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Urcinoli Riccardo fu Domenico per conto del comune di San Mango del Calore — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 200 consolidato 5 per cento (Littorio), con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4422 — Data della ricevuta: 25 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Rosazzo Maria — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 49 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data della ricevuta: 10 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Colapietro Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 360 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(844)